

DECRETO LEGGE

Decreto 28 dicembre 2006, n. 300
(Gazz. Uff., 28 dicembre 2006, n. 300).

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 3.

Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia

1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008 (termine così prorogato dall'art. 29-bis del DL 31/12/2007 n. 248, convertito in legge con legge 28/02/2008, n. 31. N.d.R.). A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma², sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.

(omissis)

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 (data così modificata dalla L. 26/02/2007 di conversione in legge con modificazioni. N.d.R.) per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.³

(omissis)

¹ Titolo così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17. N.d.R.

² Il decreto in questione è il DM 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella GU 12 marzo 2008, n. 61. N.d.R.

³ Tale termine è stato ulteriormente prorogato, da ultimo dall'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, al 30 giugno 2008 per le strutture che abbiano presentato il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità entro il 30 giugno 2005. Tale decreto, con le modifiche apportate dalla legge, di conversione in legge, 28/02/2008, n. 31, prevede deroghe anche per le strutture ricettive che, in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro. N.d.R.